

Legge regionale 10 agosto 1983, n. 42.

Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali, modifica dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il testo dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, è così modificato:

«L'ammontare dell'imposta è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione statale.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 10 agosto 1983

Bernini